

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.168 del 25 novembre 2016**

**Oggetto:** *Provvedimento di rettifica della determinazione n. 166 del 21 novembre 2016 di aggiudicazione definitiva delle procedure negoziate per la fornitura dei medicinali per l'epatite cronica C denominati "Sovaldi" "Harvoni" "Viekirax" "Exviera" "Daklinza" e "Olysio".*

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;

- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

-che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che : "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

#### **CONSIDERATO**

- che il farmaco denominato "Sovaldi" costituisce specialità medicinale per uso umano di produzione esclusiva della ditta Gilead Sciences International Limited e coperto da brevetto come rilevato da determina AIFA n.1353 del 12.11.14 pubblicata in G.U.R.I. serie generale n.283 del 05/12/2014;

- che il farmaco denominato "Olysio" costituisce specialità medicinale per uso umano di produzione esclusiva della ditta Janssen-Cilag spa e coperto da brevetto come rilevato da determina AIFA n. 1638 del 30/12/2014 pubblicata in G.U.R.I. serie generale n. 44 del 23/02/2015;

- che il farmaco denominato "Harvoni" costituisce specialità medicinale per uso umano di produzione esclusiva della ditta Gilead Sciences International Limited e coperto da brevetto come rilevato da determina AIFA n. 544 del 08/05/2015 pubblicata in G.U.R.I. serie generale n. 109 del 13/05/2015;

- che i farmaci denominati "Exviera" e "Viekirax" costituiscono specialità medicinali per uso umano di produzione esclusiva della ditta Abbvie e coperti da brevetti come rilevato da determina AIFA rispettivamente n. 633 e n. 634 del 18/05/2015 pubblicate in G.U.R.I. serie generale n. 118 del 23/05/2015;

- che il farmaco denominato "Daklinza" costituisce specialità medicinale per uso umano di produzione esclusiva della ditta Bristol Myers Squibb spa e coperto da brevetto come rilevato da determina AIFA n. 495 del 30/04/2015 pubblicata in G.U.R.I. serie generale n. 101 del 04/05/2015;

- che, con Determina del Direttore Generale n.157 del 14 novembre 2016 si è provveduto all'indizione di distinte procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento, sino al 31.12.16, della fornitura delle specialità medicinali per l'epatite cronica C denominati "Sovaldi", "Harvoni", "Olysio", "Viekirax", "Exviera", "Daklinza" al fine di garantire, sino al 31.12.2016, i trattamenti di cui al Decreto Commissariale della Regione Campania n 356 del 8.11.2016

- che con determinazione n 166 del 21 novembre del 2016 è stata aggiudicata definitivamente la fornitura dei seguenti farmaci esclusivi alle ditte ed ai prezzi unitari (per confezione) di seguito parimenti indicati sino al 31.12.2016;

- Gilead Sciences International Limited:

a) "Sovaldi" al prezzo di euro 12.333,33 oltre iva a confezione (28 capsule) per un totale di 281 confezioni;

b) "Harvoni" al prezzo di euro 13.566,67 oltre iva a confezione (28 capsule) per un totale di 722 confezioni;

- Abbvie:

a) "Viekirax" al prezzo di euro 3.577,79 oltre iva a confezioni (56 compresse) per un totale di 220 confezioni;

b) "Exviera" al prezzo di euro € 311,11 oltre iva a confezione (56 compresse) per un totale di 147 confezioni;

- Bristol Myers Squibb:

"Daklinza 60/30 mg" al prezzo di euro 3.000 oltre iva a confezione (28 compresse) per un totale di 342 confezioni;

Janssen-Cilag International Limited:

"Olysio" al prezzo di euro 3.333,33 oltre iva (28 compresse) per un totale di 17 confezioni;

- che per mero errore materiale sono state indicate le quantità per un mese di trattamento anzicchè per tre mesi ed in particolare

- per il Sovaldi 281 confezioni anzicchè 843

- per Harvoni 722 confezioni anzicchè 2166

- per Viekirax di 220 confezioni anzicchè 660

- per "Exviera 147 confezioni anzicchè 441

- per Daklinza 342 confezioni; anzicchè 1026

- per Olysio 17 confezioni anzicchè 51

#### **DATO ATTO**

- che i quantitativi effettivi sono

per il Sovaldi 843 confezioni ciascuna di 28 capsule

- per Harvoni 2166 confezioni ciascuna di 28 capsule

- per Viekirax 660 confezioni ciascuna di 56 compresse

- per Exviera 441 confezioni ciascuna di 56 compresse

- per Daklinza 1026 confezioni ciascuna di 28 compresse

- per Olysio 51 confezioni ciascuna di 28 compresse;

RITENUTO

pertanto, di rettificare i quantitativi indicati nella determinazione n.166 del 21 novembre 2016 , indicando gli effettivi quantitativi necessari a soddisfare il fabbisogno del numero di trattamenti autorizzati dal Decreto Commissariale della Regione Campania n 356 del 08.11.2016.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 06 luglio 2015.

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto** dell'errore materiale indicato in premessa
- 2) di rettificare** la determinazione n. 166 del 21 novembre 2016 nel senso di intendere gli effettivi quantitativi per soddisfare il fabbisogno del numero di trattamenti autorizzati dal Decreto Commissariale della Regione Campania n 356 del 08.11.2016, come di seguito riportati:
  - a) Sovaldi 843 confezioni ciascuna di 28 capsule
  - b) Harvoni 2166 confezioni ciascuna di 28 capsule
  - a) Viekirax 660 confezioni ciascuna di 56 compresse
  - b) Exviera 441 confezioni ciascuna di 56 compresse
  - d) Daklinza 60/30 mg 1026 confezioni ciascuna di 28 compresse
  - e) Olysio 51 confezioni ciascuna di 28 compresse;
- 3) di confermare** i prezzi di aggiudicazione di cui alla determinazione n 166 del 21 novembre 2016;
- 4) di precisare** che i prezzi unitari definiti con la presente procedura resteranno fissi sino al 31.12.2016 fatte salve tutte le eventuali variazioni derivanti da negoziazioni AIFA nel frattempo intervenute (rilevabili dalla GURI), ovvero derivanti da sconti praticati sui prezzi massimi di cessione alle strutture pubbliche (rilevabili da specifiche offerte migliorative notificate a questa stazione appaltante);
- 4) di provvedere** agli adempimenti di cui all'art. 76 del D.Lgs 50/16;
- 5) di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di Soresa spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
Dott. Gianluca Postiglione

